



San Giorgio a Cremano, 29/09/2026

AL

PERSONALE DOCENTE E ATA

A mezzo pubblicazione su www.itimedi.it

Sezione ALBO PRETORIO ON LINE

Area Comunicazioni e Circolari

OGGETTO: Decreto del MIM n. 193 de 23.09.2026 e relativa Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 0024818 del 24.09.2026 condivisa con l'INPS, avente ad oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027. Trattamento di pensione Indicazioni operative". - Notifica

Si allega alla presente, per l'opportuna notifica agli interessati, la Circolare in oggetto condivisa con l'INPS.

il personale interessato a cessare dal servizio entro il **31/08/2027** è tenuto a **PRESENTARE DOMANDA inderogabilmente entro il 21 ottobre 2026** utilizzando:

1) la procedura web POLIS "istanze ON LINE", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Sono esonerati coloro che cessando per limiti di età (67 anni e un mese) entro il 31.08.2027, sono collocati d'ufficio dall'amministrazione.

2) la piattaforma dell'INPS, indicando la tipologia di cessazione per la quale si ritiene di possedere i requisiti.

E' possibile ritirare domanda già inoltrata, sempre entro lo stesso termine del 21 ottobre 2026.

I trattenimenti in servizio sono previsti, unicamente, per i soggetti che avendo compiuto i 67 anni e un mese di età entro il 31.08.2027, non sono in possesso di 20 anni di contribuzione.

Per la pensione anticipata, i requisiti contributivi da maturare entro il 31.12.2027 sono di 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.

Per ogni altra tipologia di cessazione, si rimanda alla circolare ed al prospett riepilogativo in allegato.

Gli interessati dovranno contattare gli uffici di segreteria (con riferimento alla sig.ra Carla D'Acunzo e al sig. Gennaro Carrese) per fissare appuntamento per l'individuazione e la presentazione del materiale inerente alle pratiche di cessazione dal servizio.

Distinti saluti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Salvador Tufano



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo, che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3, che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017, che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens – Lista Pos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;
- VISTA la Circolare INPS n. 126 del 28 dicembre 2018, recante “*Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”;
- VISTA la Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026, recante “*Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025 e art. 1, commi 180, 181 e da 185 a 190 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)*”;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali,

DECRETA

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 21 ottobre 2026, ovvero al 1° marzo 2027 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2027.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 21 ottobre 2026 sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici scolastici regionali

Al Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma di Trento

Alla Sovrintendenza Scolastica della
Provincia Autonoma di Bolzano

All'Intendenza Scolastica per la Scuola in
Lingua Tedesca Bolzano

All'Intendenza Scolastica per le Scuole
delle Località Ladine Bolzano

Alla Regione Autonoma della Valle
d'Aosta

Ass. Istruzione e Cultura Direzione
Personale Scolastico

e, per conoscenza

Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

Al Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale

Alla Direzione generale per
l'innovazione digitale, la semplificazione
e la statistica

Oggetto: Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 193 del 23 settembre 2026.
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027. Trattamento
di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per
l'attuazione del Decreto ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, recante disposizioni per
le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2027.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente
circolare e riferiti all'anno 2027 sono riportati nell'allegata Tabella. Si richiamano, in ogni caso, le
istruzioni operative fornite con le circolari dell'Inps che disciplinano la materia, ivi compresa la
Circolare n. 28 del 16 marzo 2026 relativa agli adeguamenti dei requisiti pensionistici agli
incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima conterranno, esclusivamente:

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);
- ~~domanda di cessazione~~ domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti maturati nell'anno 2024);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, modificato dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nell'anno 2025);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) (opzione donna con requisiti al 31/12/2021) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) (opzione donna con requisiti al 31/12/2024).

Con riferimento al perfezionamento del diritto alla pensione anticipata in opzione donna, le condizioni soggettive (caregiver e invalide) devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.

L'attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro la data ultima dell'11 gennaio 2027.

L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di *Nuova Passweb* si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) e comma 7 del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, che proroga per le pubbliche amministrazioni i termini di prescrizione dei crediti contributivi al 31 dicembre 2026. Resta inteso che le scuole, anche per il tramite degli Uffici territoriali, qualora ancora necessario, potranno fruire del supporto formativo per l'utilizzo di *Nuova Passweb* da parte delle locali sedi INPS.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero dell'istruzione e del merito dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi INPS, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo dell'11 gennaio 2027, per consentire agli operatori INPS l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 21 aprile 2027 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2027, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'INPS non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 21 aprile 2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:

- o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
- o Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

commi 6 e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., è consentito al raggiungimento dei requisiti anagrafici riportati nella Tabella riepilogativa allegata alla presente nota, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126/2018). Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente per i bienni precedenti. Per tale fattispecie, trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

- **APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2027.

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di APE sociale non trova applicazione l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Si evidenzia che l'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026) stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano fino al 31 dicembre 2026.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2026, al compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 o che svolgano attività c.d. gravose di cui alla lettera d) del medesimo comma. Nello specifico, l'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'Allegato 3 annesso alla medesima legge. L'allegato 3 annovera tra le altre professioni i *"Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate"* - codice Istat 2.6.4.

Ai sensi del comma 190 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica anche nei confronti dei lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (articolo 1, commi 186 e 187, della legge n. 199 del 2025) che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2027 (cosiddetto 1° scrutinio 2027), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'INPS dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'APE sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Con riferimento ai lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si segnala che l'articolo 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2025 n. 199:

- stabilisce che l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 si applica al requisito contributivo ridotto per l'accesso alla pensione anticipata previsto per i lavoratori



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022.

In particolare, con la Circolare n. 125 del 2022 è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico a decorrere dal 01.01.2023 per la comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS. Come specificato nella citata Circolare, l'invio del flusso automatizzato con UM diviene vincolante, a partire dal 01.01.2023, anche per il TFR.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2027, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e **dematerializzazione** della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS", garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.

Solo in alcune particolari vicende lavorative che prevedono una continuità di servizio tra un contratto annuale od una supplenza breve e saltuaria con l'assunzione a tempo indeterminato è possibile far decorrere l'UM TFR dalla data iniziale del primo rapporto di lavoro a T.D. continuativo (od inserire un autonomo UM TFR in presenza di causale di cessazione "fine incarico"), sempreché tale periodo non sia stato già comunicato con il flusso "telematico" di cui al paragrafo successivo.

La gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e degli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con il MEF. Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".

Si sensibilizzano gli Uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011 - Articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio 2026)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni e 1 mese al 31 agosto 2027	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni e 1 mese al 31 dicembre 2027		

Pensione di vecchiaia - Articolo 24, commi 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011 - lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 187, lettere a) e b), della legge 199/2025

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Lavoratori addetti
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2027*	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2027	Ad attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci (lett. a); ad attività faticose e pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (lett. b)
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2027*	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2027	Ad attività gravose da almeno sei anni negli ultimi sette (lett. a)

* Requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti per i bienni precedenti dalla normativa vigente

Pensione anticipata - Articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011 - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2027	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 11 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 11 mesi

Pensione anticipata - Articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011 - lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 187, lettere a) e b), della legge 199/2025

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2027	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2024	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Con riferimento al perfezionamento del diritto alla pensione anticipata in opzione donna, le condizioni soggettive (caregiver e invalide) devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

Quote 100 e 102 - articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati nell'anno 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

Pensione anticipata flessibile – articolo 14.1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 174, L. 30 dicembre 2024, n. 207

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati nell'anno 2025	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall'articolo 24, commi 6, 7, 7 bis e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e in attuazione del combinato disposto dall'articolo 1, comma 185 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 e del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 19.12.2025.